



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'anno 2018, il mese di ottobre il giorno 30 presso l'istituto Comprensivo IV di Udine, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL si conviene quanto segue:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO.SS. sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto si intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente Contratto conserva validità fino alla all'a.s.2020/21. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di normativa vigente e, in particolare modo, dal D. Lgs. 81/2008 ed entro quanto stabilito dal CCNL comparto scuola.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

ART. 2 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al precedente art. 1 comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui successivo comma 2 presso l'Istituzione Scolastica.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

ART. 3 - SOGGETTI TUTELATI

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione Scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature videoterminali.

B.I.T.

3. Sono altresì da comprendere, solo se rientrano sulle tipologie indicate dal comma 2, gli allievi presenti nella scuola in orario extrascolastico, per iniziative di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa previste dal POF.
4. Non sono da considerarsi soggetti tutelati gli allievi che frequentano laboratori multimediali, in quanto l'impegno orario è inferiore alle 20 ore settimanali.
5. Sono da considerarsi soggetti tutelati ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
6. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'Istituzione Scolastica.
7. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
8. Sono parimenti tutelati, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione Scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.
9. Per tali soggetti è prevista
 - Informazione sulle disposizioni in materia di sicurezza e piano di evacuazione.
 - Per i corsi con personale esterno è prevista la dichiarazione della conoscenza degli stessi e del loro rispetto.

ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 5 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il personale necessario a garantire il servizio, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Per gli stessi è prevista:
 - a. attività di formazione per l'acquisizione della necessaria competenza a cura delle Scuole Polo per la sicurezza;
 - b. attività di formazione mirata e richiamo delle conoscenze acquisite per il personale già formato, a cura dell'Istituto o delle Scuole Polo.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Il Dirigente Scolastico, previa valutazione delle risorse interne, può, in assenza di disponibilità delle stesse, nominare un RSPP esterno in possesso dei requisiti previsti, come da normativa vigente in materia.

ART. 7 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori, con la collaborazione del RSPP.
2. Il documento di valutazione dei rischi viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

ART. 8 - SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Il Dirigente Scolastico individua il medico che svolgerà la sorveglianza sanitaria per l'Istituzione Scolastica, tra i medici competenti in Medicina del Lavoro tra gli iscritti all'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine.
2. L'individuazione può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico.
3. I lavoratori individuati dal documento di valutazione dei rischi sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
4. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi alla salute:
 - esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici;
 - uso sistematico e continuativo di videoterminali come da normativa vigente.

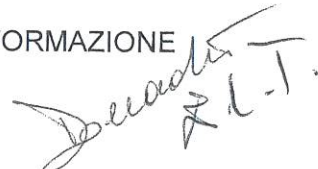
ART. 9 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, i Referenti di sede per la sicurezza, il medico competente, ove previsto, il RLS.
2. Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - Il documento sulla sicurezza
 - L'idoneità dei mezzi di protezione individuale
 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute
4. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo finalizzato alla raccolta di indicazioni documentate per gli eventuali interventi e/o rilievi.
5. Il Dirigente Scolastico valuterà i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati.

ART. 10 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza e l'urgenza in termini di condizioni di sicurezza da garantire.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.
3. L'Ente Locale, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE


R.L.T.

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. Per tale formazione è prevista la possibilità di avvalersi dell'azione delle Scuole Polo per la sicurezza, tramite opportuna convenzione.
3. I contenuti minimi della formazione sono quelli indicati nell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
4. La formazione obbligatoria è considerata orario di servizio.

ART. 12 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

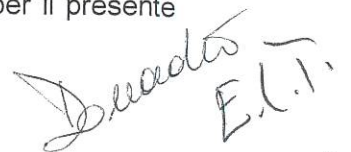
1. All' Istituzione Scolastica si applica la vigente normativa in merito a prevenzione incendi e protezione da agenti chimico-fisico-biologici.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Nell' Istituzione Scolastica viene designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, disciplinate negli art. 47 e 48 del D.lgs. 81/2008 le parti concordano su quanto segue:
 - a. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP e/o con il Referente di Istituto per la Sicurezza;
 - b. La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione, il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza.
 - c. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, alla certificazione relativa alla idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 - d. Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla funzione;
 - e. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 del D.lgs. 81/2008 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - f. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - g. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.lgs. 81/2008, il RLS, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue.
 - h. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente


Decreto
E.L.T.

Contratto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto, dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

2. In caso di contrasto tra il presente Contratto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono con decorrenza retroattiva, questi ultimi.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Udine, lì 30 / 10 / 2018

Il Dirigente Scolastico

[Signature]

I componenti della RSU

Foto la Torre

Elmorbini

Giuseppe Rocco

OO.SS. Territoriali

FLC CGIL

CISL

UIL

SNALS-CONFSAL

GILDA UNAMS

[Signature]
[Signature]

[Signature]